

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 18 maggio 2009, n. 5.

Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale. Revoca della propria precedente ordinanza n. 4 del 28 ottobre 2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

Visto il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 55, concernente “Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833” ed in particolare, l’art. 6 che prevede l’attribuzione al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/1996, n. 362, regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2007 recante “Modifica dell’allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2007;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2008;

Vista la propria precedente Ordinanza n. Z0004 del 28/10/2008 che individuava nell'allegato A quali zone di protezione e di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, il territorio dei comuni compreso rispettivamente in un raggio di 3 Km e in un raggio di 10 Km dai focolai fino a quella data accertati, negli allevamenti indicati nel medesimo allegato;

Visto che, a causa di sopraggiunte nuove evidenze epidemiologiche, è stato più volte riformulato l'elenco (Allegato A) dei territori comunali in zona di protezione e di sorveglianza per MVS nei quali attuare le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 362/96, con successive Ordinanze, come di seguito specificate:

- n. Z0005 del 10/10/2008,
- n. Z0006 del 17/11/2008,
- n. Z0007 del 04/12/2008,
- n. Z0008 del 15/12/2008;

Atteso che:

- con nota prot. n. 28330 del 29/12/2008 l'ASL di Rieti ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui alle Ordinanze nn. Z0004 del 28/10/2008, Z0005 del 10/10/2008 e Z0006 del 17/11/2008, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96 (rif. Ordinanza n. Z0001 del 22/01/2009);
- con note prot. nn. 75 e 64/DP del 08/01/2009 l'ASL di Latina ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui all'Ordinanza n. Z0004 del 28/10/2008, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96 (rif. Ordinanza n. Z0001 del 22/01/2009);
- con note nn. 998 dell'11/02/2009 e 1455 del 27/02/2009 l'ASL di Viterbo ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui all'Ordinanza n. Z0007 del 04/12/2008, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96 (rif. Ordinanza n. Z0003 del 18/03/2009);

- con nota n. 311/D del 07/04/2009 l'ASL Roma H ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per i territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui all'Ordinanza n. Z0004 del 28/10/2008, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96 (rif. Ordinanza n. Z0004 del 20/04/2009);
- con nota prot. n. 2048/DP del 20/04/2009 l'ASL di Latina ha chiesto la revoca dei provvedimenti di restrizione per gli ultimi territori, di propria competenza, interessati dalla zona di protezione e sorveglianza, di cui all'Ordinanza n. Z0008 del 15/12/2008, segnalando che sono state eseguite tutte le operazioni previste dal DPR n. 362/96;

Ritenuto, pertanto, opportuno revocare la propria precedente Ordinanza Z0004 del 28/10/2008 e le sue successive modifiche ed integrazioni, alla luce della situazione epidemiologica dichiarata dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

ORDINA

Articolo 1

E' revocata la propria precedente Ordinanza n. Z0004 del 28/10/2008 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente ordinanza, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 18 maggio 2009

Il Presidente
MARRAZZO